

SINTESI DELL'ESPOSTO COLLETTIVO
DEL COMITATO "GIUSTIZIA E VERITÀ PER LE VITTIME DEL TRIVULZIO"

Introduzione

Con l'atto di esposto collettivo i familiari aderenti al Comitato '*Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio*' offrono alla Procura di Milano una preliminare ricostruzione, dalla prospettiva delle persone offese, dei fatti accaduti a partire dal mese di febbraio 2020 presso la RSA Pio Albergo Trivulzio.

Il documento è stato elaborato sulla base dei contributi provenienti dagli aderenti al Comitato - in particolare, delle denunce presentate nelle scorse settimane e delle testimonianze redatte su richiesta della Commissione Regionale di verifica per il Pio Albergo Trivulzio - integrati con quanto emerso dalle fonti di stampa più autorevoli.

Il Comitato è infatti convinto che quanto accaduto al Pio Albergo Trivulzio non sia la conseguenza inevitabile del diffondersi di un virus contro il quale nulla si poteva fare.

L'anomalo numero di decessi verificatisi al Trivulzio nel corso dell'emergenza sanitaria rappresenta, al contrario, il punto più basso di una lunga catena di condotte umane attribuibili a chi, forse per finalità di "efficienza" economica, non solo non si è attivato tempestivamente per impedire l'ingresso del virus all'interno della più grande RSA d'Italia, ma - una volta verificatisi i primi casi sospetti - poco o nulla ha fatto per impedire il contagio si diffondesse in modo esponenziale nella Struttura, falciando le vite di chi, per ragioni di età e di salute, era più vulnerabile.

Circostanza ancor più grave, il contagio ha poi valicato le mura del Trivulzio, diffondendosi in modo incontrollato - attraverso il veicolo inconsapevole dei dipendenti e dei pazienti dimessi - anche all'esterno della Struttura, così contribuendo in modo significativo ad alimentare la tragedia collettiva che ha fatto della Regione Lombardia un caso unico nel panorama nazionale e mondiale.

Il Comitato '*Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio*', con l'esposto, chiede pertanto alla Procura di verificare se nei fatti accaduti al PAT nel corso dell'emergenza sanitaria vi siano i presupposti di una serie di fattispecie di reato, di cui l'atto fornisce una prima disamina, valutando, come certo la Procura farà, la sussistenza di profili di responsabilità ovunque ve ne siano, in capo a tutti coloro che - dentro e fuori dal Pio Albergo Trivulzio - avevano il dovere di impedire il verificarsi della tragedia o dovevano vigilare sull'adempimento di tale dovere.

Di seguito si riporta una sintesi dell'ampia panoramica contenuta nell'esposto in ordine alle fattispecie di reato ipotizzabili nella vicenda in esame.

Le fattispecie di reato ravvisabili nei fatti accaduti al Pio Albergo Trivulzio

I fatti descritti nell'esposto collettivo depositato alla Procura di Milano nell'interesse degli aderenti al Comitato "Giustizia e verità per le vittime del Trivulzio" potrebbero configurare oltre ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, già al vaglio della Procura, diverse ulteriori fattispecie di reato.

I. Violazioni della disciplina prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La mancata adozione, da parte del Trivulzio, di procedure, protocolli e misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e dei pazienti del PAT potrebbe integrare specifiche ipotesi di reato previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (**D. Lgs. n. 81/2008**).

Vengono in rilievo, in primo luogo, alcune fattispecie che sanzionano il datore di lavoro per **il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi**, il c.d. DVR (**artt. 55, comma 3, e 282 del d.lgs. 81/2008**).

Dalla lettura della Determina del Direttore Generale del Pio Albergo Trivulzio del 3 febbraio 2020 (n. DG/13/2020) emerge infatti il mancato aggiornamento sia del DVR complessivo della Struttura sia del DVR relativo al rischio biologico, nonostante fossero da tempo intervenute, come si legge nel testo, "*modifiche organizzative e di distribuzione degli spazi - locali*" tali da imporre, a norma del Testo Unico, l'aggiornamento del DVR.

In secondo luogo, parrebbe configurabile la fattispecie di reato, prevista dal Testo Unico, che sanziona **la mancata adozione di adeguati protocolli per la gestione dell'emergenza, e di misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare la salute degli operatori sanitari** (**art. 282, comma 2, D. Lgs. 81/2008**).

Nel caso in esame, infatti, sembrerebbe che - anche in seguito all'approvazione, in data 5 marzo 2020, di uno specifico DVR aggiornato al rischio biologico derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 - il Trivulzio non abbia dato attuazione a misure in concreto idonee a tutelare la salute degli operatori sanitari, e di conseguenza anche quella dei degenti ivi ricoverati.

II. Delitti di disastro

La diffusione del virus e il conseguente propagarsi del contagio all'interno del Trivulzio costituiscono un disastro sanitario, che può tradursi in più delitti previste dal codice penale.

La propagazione del virus all'interno della Struttura, infatti, non ha costituito un pericolo solo per la salute dei lavoratori e dei pazienti della RSA, ma ha interessato indistintamente tutti coloro che, nel corso degli ultimi mesi, sono venuti in vario modo a contatto con gli operatori sanitari e i degenti ivi ricoverati.

In questo modo, la Struttura ha avuto un vero e proprio effetto moltiplicatore del

contagio anche verso l'esterno, così concorrendo ad aggravare il pericolo per la salute pubblica derivante dall'emergenza sanitaria. Di conseguenza, potrebbero essere ipotizzate le seguenti fattispecie di disastro:

a. Delitto di disastro innominato (art. 434 codice penale)

Il reato sanziona la condotta di chiunque "*commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità [...]*". La pena è aggravata se "*il disastro avviene*" (comma 2)

Pena: reclusione da 1 a 5 anni (da 3 a 12 anni nel caso del comma 2)

La norma in esame punisce chiunque commetta, con dolo o con colpa, qualsiasi comportamento idoneo a determinare un disastro, e prevede un aggravamento della pena (comma 2) nei casi in cui l'evento disastroso effettivamente si verifichi. Con il termine "disastro" si intende, ai sensi della norma in esame, un evento: (i) potenzialmente capace di produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; (ii) che metta concretamente in pericolo la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, a causa della loro esposizione a un fattore di rischio (che può ben essere rappresentato anche dalla incontrollata diffusione di un agente virale all'interno di una struttura sanitaria).

Stante tale definizione di disastro, si ritiene che il delitto in parola possa essere contestato (in forma aggravata) nel presente caso, posto che le gravi carenze gestionali riscontrate al Trivulzio hanno determinato una propagazione incontrollata del virus all'interno dei locali della RSA così mettendo a rischio la salute di un rilevante e indeterminato numero di persone, tra pazienti, sanitari, e soggetti estranei alla struttura.

b. Delitto di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 codice penale)

Il reato sanziona la condotta di chiunque "*omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro*". La pena è aggravata "*se dal fatto deriva un disastro o un infortunio*" (comma 2)

Pena: reclusione da 6 mesi a 5 anni (da 3 a 10 anni nel caso del comma 2)

Il delitto in parola è integrato in caso, tra l'altro, di dolosa mancata fornitura, da parte del datore di lavoro, di qualsiasi impianto, apparecchio o segnale finalizzato a evitare un disastro (da intendersi secondo la definizione già vista con riguardo all'art. 434) o un infortunio sul lavoro (locuzione, questa, che comprende anche i casi di malattie causate da agenti patogeni).

Tra gli "apparecchi" rilevanti ai sensi della norma si ritiene debbano essere comprese anche le mascherine protettive, in virtù della loro evidente finalità preventiva di eventuali danni alla salute (anche derivanti dal contagio da Covid-19), sia per il singolo lavoratore sia per tutti i soggetti terzi che con lui entrino in contatto.

Si ritiene pertanto che la mancata fornitura dei DPI al personale del Trivulzio, pur nella piena consapevolezza, da parte di quest'ultimo, dell'estrema utilità di essi (e in particolare delle mascherine) a contenere e ridurre i rischi di contagio all'interno della

RSA, integri altresì un'ipotesi di dolosa omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravata dalla verifica di un disastro sanitario quale immediata conseguenza della condotta omissiva.

c. Delitto di disastro ambientale (art. 452 quater codice penale)

La norma punisce chiunque "*chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale*"

Pena: reclusione da 5 a 15 anni

La norma punisce qualsiasi condotta abusiva – cioè realizzata in violazione di leggi o prescrizioni amministrative – che generi un disastro ambientale, con dolo o con colpa. L'evento di disastro ambientale è definito dalla stessa norma come – tra l'altro – una "*offesa alla pubblica incolumità*" che deve presentare almeno uno dei seguenti requisiti: (i) "*l'estensione della compromissione*"; (ii) l'estensione degli "*effetti lesivi*" della compromissione; (iii) il rilevante "*numero delle persone offese o esposte a pericolo*".

Si ritiene che i fatti accaduti presso il Trivulzio integrino anche il delitto di disastro ambientale, del quale appaiono soddisfatti tutti e tre i requisiti suddetti, in virtù della propagazione del tutto incontrollata all'interno della RSA, tanto da sfuggire (estensione della compromissione – *sub i*), della conseguente diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 tra i pazienti e i sanitari (estensione degli effetti lesivi della compromissione – *sub ii*) nonché, quale ulteriore conseguenza, della messa in pericolo di un elevato numero di persone, sia all'interno sia all'esterno della struttura (rilevanza del numero delle persone offese o esposte a pericolo – *sub iii*).

III. Delitto di epidemia (art. 438 codice penale)

La norma punisce chiunque "*cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni*"

Pena: in caso di colpa, da 1 a 5 anni; in caso di dolo, ergastolo.

Il reato di epidemia punisce la condotta di chi – con qualsiasi mezzo o modalità – diffonda *germi patogeni*, tra cui rientrano batteri e virus, e provochi così un'epidemia, e cioè la diffusione di una malattia infettiva, che deve colpire un ingente numero di persone in un breve arco di tempo, e deve essere tale da creare il pericolo di un ulteriore propagarsi del contagio nei confronti di un numero indeterminato di soggetti.

Il reato di epidemia potrebbe ritenersi sussistente, nel caso in esame, poiché il virus SARS-CoV-2 si è diffuso all'interno del Pio Albergo Trivulzio, verosimilmente, quale conseguenza dell'accettazione di nuovi ricoveri di pazienti ospedalieri ad emergenza sanitaria già in corso, dell'omessa chiusura al pubblico della Struttura, nonché dell'assenza di misure organizzative e di dispositivi di protezione idonei a contenere la diffusione del contagio. Di conseguenza, il contagio si è espanso in modo incontrollabile all'interno di una popolazione rilevante, provocando un numero significativo di decessi, e con modalità idonee a provocare un ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, derivante dall'elevato rischio di propagazione del contagio anche all'esterno della struttura.